

originale



Regolamento comunale di polizia rurale

Approvato con deliberazione consiliare
n. 7 del 17.02.2005, esecutiva.

Ripubblicato all'albo l' 11.03.2005. Esecutivo dal 22.03.2005

San Pietro di Feletto, 02.05.2005

**Il responsabile dell'area amministrativa
Reginetta Furlanetto**

Indice

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART.1 - Oggetto del regolamento
- ART. 2 - Ambito di applicazione del regolamento
- ART. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio
- ART. 4 - Dei provvedimenti di Polizia Rurale

CAPITOLO II – PROPRIETÁ

- ART. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui
- ART.6 - Fondi incolti
- ART. 7 - Pulizia aree private e terreni non edificati
- ART. 8 - Impianto di alberi e siepi
- ART. 9 - Accensione di fuoco nelle campagne
- ART. 10 - Spigolature

CAPITOLO III - PASCOLO, CACCIA E PESCA

- ART. 11 - Disciplina dell'esercizio del pascolo e della transumanza
- ART. 12 - Esercizio di caccia e pesca

CAPITOLO V - ACQUE

- ART.13 - Deflusso delle acque
- ART. 14 - Irrigazione

CAPITOLO VI - STRADE, FOSSI, CANALI

- ART. 15 - Opere e depositi sulle strade e proprietà
- ART. 16 - Scarico nei fossi
- ART. 17 - Manutenzione di strade vicinali e interpoderali
- ART. 18 - Spurgo di fossi e canali
- ART. 19 - Distanze per fossi, canali e alberi
- ART. 20 Alberi e siepi lungo la strada
- ART. 21- Aratura dei terreni lungo le strade e lungo i corsi d'acqua

CAPITOLO VII - MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

- ART. 22 - Difesa delle piante - Denuncia obbligatoria
- ART. 23 - Collocamento di esche avvelenate
- ART. 24 - Misure contro la propagazione della piralide, della processionaria del pino e della flavescenza dorata
- ART. 25- Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti
- ART.26 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi
- ART. 27 - Malattie del bestiame. Denuncia delle malattie infettive e diffusive degli animali
- ART. 28 - Igiene nelle stalle, porcilai, pollai e ricoveri di animali in genere
- ART. 29 - Vaccinazioni e profilassi animali domestici

- ART. 30 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

ART. 31 - Trasporto di animali

ART. 32 - Maltrattamento di animali

ART. 33 - Trasporto di letame e liquame

CAPITOLO VIII - SANZIONI

ART. 34 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

ART. 35 - Contestazione e notificazione

ART. 36 - Pagamento in misura ridotta

ART. 37 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

ART. 38 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

ART. 39 - Entrata in vigore del regolamento

CAPITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale di San Pietro di Feletto ed integra quanto già stabilito dal vigente Regolamento edilizio e dal vigente regolamento d'igiene.

In particolare si stabiliscono le norme per regolare il pascolo degli animali e l'esercizio della pastorizia, per evitare i passaggi abusivi nelle proprietà private, per impedire i furti campestri, per la manutenzione e la pulizia delle strade vicinali e interpoderali, per la conservazione delle caratteristiche ambientali, per la distruzione controllata di piante o animali pericolosi all'agricoltura, per la raccolta di funghi e piante o parti di piante spontanee per gli usi gastronomici, tutto ciò nell'interesse della collettività e della pubblica sicurezza, dell'economia agricola, a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e coltivatori dei fondi.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, verranno osservate le norme legislative e regolamentari dello Stato, della Regione, della Provincia, le direttive CEE e gli altri regolamenti del Comune che disciplinano la materia.

ART. 2 - Ambito di applicazione del Regolamento

Le presenti norme si applicano a tutto il territorio comunale ed in particolare nelle zone agricole del territorio comunale così come definito nel PRG e nelle norme tecniche di attuazione.

ART. 3 - Organi preposti all'espletamento del servizio

Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco, viene svolto dal Responsabile dell'area sotto il profilo amministrativo, dagli Agenti di Polizia Municipale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria di cui all'art. 57 del C.P.P. nell'ambito delle rispettive competenze.

Tale servizio deve essere svolto nell'osservanza delle disposizioni previste dal Codice di procedura penale, dalle norme del T.U. di pubblica sicurezza e dalle leggi speciali vigenti in materia.

ART. 4 - Dei provvedimenti di Polizia rurale

Il Sindaco ha facoltà di emettere ordinanze contingibili e urgenti in materia di Polizia Locale, per la tutela della sanità, della sicurezza pubblica e della sicurezza della circolazione.

Le ordinanze relative all'applicazione di quanto stabilito nel presente regolamento, non contingibili ed urgenti, sono di competenza del responsabile del servizio.

CAPITOLO II – PROPRIETÀ

ART. 5 - Divieto di ingresso nei fondi altrui

Il proprietario di un fondo può chiudere in qualunque tempo il fondo medesimo, nei limiti e con le modalità previsti dal regolamento edilizio. Se il fondo non è chiuso o delimitato chiaramente, come previsto dalla legge sulla caccia, il proprietario non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, con esclusione dei fondi in cui vi siano in atto colture suscettibili di danno.

Escluso l'esercizio della caccia, è vietato entrare nei fondi altrui salvo che esistano servitù di passaggio o si tratti di inseguire sciame di api o animali domestici sfuggiti al proprietario.

Possono accedere e transitare nei fondi altrui le persone che hanno avuto il permesso del proprietario; esse devono comportarsi in modo tale da non arrecare alcun danno ai beni e alle colture.

ART. - 6 Fondi incolti

I fondi lasciati incolti per qualsiasi ragione, debbono essere tenuti in condizione di non arrecare danno alle proprietà e ai fondi vicini.

I fondi incolti e quelli coltivati prospicienti la strada devono essere tenuti in modo da non occultare la segnaletica stradale o comprometterne la leggibilità.

Art. 7 - Pulizia delle aree private e terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte di uso privato ed i terreni non edificati devono essere tenuti puliti; le operazioni di manutenzioni devono essere eseguite con diligenza da parte dei rispettivi proprietari o conduttori.

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia il loro uso e destinazione, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti anche se abbandonati da terzi. E' fatto obbligo conservare i terreni costantemente puliti evitando il vegetare di rovi, erbe infestanti, ecc. e provvedendo all'esecuzione dello sfalcio dell'erba al fine di ridurre la proliferazione di insetti, topi, ratti, bisce, ecc.

In caso di inadempienza, il Comune intima la pulizia delle aree o dei fabbricati, entro un termine stabilito nell'ordinanza stessa. Nel caso di ulteriore inosservanza, l'amministrazione comunale provvederà d'ufficio ad eseguire detti lavori e le spese verranno addebitate agli inadempienti.

ART.8 - Impianto di alberi o siepi

Si raccomanda di sostituire eventuali piante estirpate con piante autoctone di età di almeno un anno.

Le distanze dai confini dei fondi per piantare alberi e siepi di qualsiasi tipo (naturali o piantumate), sono stabilite dal Codice Civile e dal Codice della strada.

ART. 9 - Accensione di fuoco nelle campagne

Oltre a quanto già previsto nel regolamento d'igiene comunale, nelle zone agricole è consentito bruciare erbe, stoppie, residui di potatura e simili, adottando le cautele necessarie per prevenire disturbi e/o danni alla proprietà altrui; in vicinanza di vie pubbliche e di abitazioni o boschi occorre tenersi ad una distanza di almeno 100 metri dagli stessi.

Chi accende il fuoco deve assistervi direttamente fino a quando il fuoco stesso non si sia spento e, in ogni caso, impedire che il fumo possa provocare danni alla circolazione stradale; deve, inoltre, osservare le disposizioni contenute in leggi nazionali, regionali e nelle ordinanze di attuazione in materia di prevenzione degli incendi nelle campagne.

ART.10 Spigolature

Senza la presenza del conduttore del fondo o in assenza di un consenso scritto, è vietato spigolare i residui delle coltivazioni.

CAPITOLO III - PASCOLO, CACCIA E PESCA

ART. 11 Disciplina dell'esercizio del pascolo e della transumanza

I proprietari ed i conduttori di mandrie e greggi, oltre alle disposizioni contenute nel presente regolamento, sono tenuti ad osservare i regolamenti di polizia veterinaria, nonché le disposizioni

emanate in materia dalla Autorità Sanitaria, dal Prefetto, dalla Regione Veneto, le leggi forestali e i relativi regolamenti di attuazione, nonché gli artt. 115 e 184 del nuovo Codice della strada, approvato con D. Leg. N.285/92 e successive modifiche.

E' vietato il pascolo sui terreni demaniali, lungo i cigli, le scarpate ed i fossi stradali.

E' vietato il pascolo su terreni boschivi sottoposti a vincolo idrogeologico (art. 9 R. D. 30.12.23 n.3267 e successive modifiche).

É vietato il pascolo di mandrie e greggi su terreni non demaniali salvo autorizzazione scritta dei proprietari o dei conduttori dei terreni interessati, da comunicare al Comune.

I proprietari di greggi (mandrie) in transumanza devono rispettare le seguenti norme:

- se prevedono di utilizzare la normale viabilità del territorio comunale, 48 ore prima del transito devono darne comunicazione al Comune. Il Comune può indicare percorsi alternativi giustificati da motivi di sicurezza e/o ordine pubblico;
- se prevedono di utilizzare terreni di privati devono chiedere autorizzazione anticipata al proprietario del fondo ed allegarla alla comunicazione predetta;
- utilizzare, dove esistano, le strade locali ed evitare le strade statali e provinciali, in particolare, per percorrenze significative;
- nel percorrere vie comunali e vicinali, il gregge non può occupare più di mezza carreggiata;
- i custodi dovranno essere presenti sia in testa che a fine gregge per segnalarne la presenza ed il potenziale pericolo a terzi ed accelerare, per quanto possibile, il tempo di percorrenza;
- essere in possesso di apposita polizza assicurativa per i danni potenziali che il gregge può arrecare.
-

ART. 12 Esercizio di caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinata da Leggi e Regolamenti nazionale e regionali.

CAPITOLO V – ACQUE

ART.13 Deflusso delle acque

É vietata qualsiasi variazione o innovazione del corso delle acque senza le previste autorizzazioni degli Enti proprietari o concessionari.

I proprietari di terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.

I proprietari di terreni attigui a strade devono invece impedire, tramite adeguate lavorazioni o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca dai terreni attraverso le strade stesse.

E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque opera che possa arrecare danni ai terreni vicini e alle strade.

Dentro e lungo i fossi ed i canali d'acqua sono vietate le piantagioni che possano con la loro crescita restringere la sezione normale di deflusso delle acque.

ART.14 Irrigazione

L'irrigazione delle colture deve essere regolata in modo che l'acqua non invada la sede stradale.

CAPITOLO VI - STRADE, FOSSI, CANALI

ART. 15 Opere e depositi sulle strade e sulle proprietà

É fatto obbligo di provvedere al ripristino o alla realizzazione, ove mancanti, di fossi e scoline per il deflusso delle acque meteoriche nonché delle siepi lungo i corsi d'acqua ed i fronte strada.

Per realizzare opere e depositi, anche temporanei, sulle strade comunali, vicinali e interpoderali, ivi compresi gli accessori e pertinenze, deve essere richiesta specifica autorizzazione all'Amministrazione comunale.

ART. 16 Scarico nei fossi

È vietato scaricare o condurre nei fossi delle strade comunali, vicinali e interpoderali acque di qualsiasi natura, escluse le acque piovane.

ART. 17 Manutenzione di strade vicinali e interpoderali

Le strade vicinali e interpoderali devono essere mantenute, a cura degli utenti ed in proporzione alla superficie asservita, in buono stato di percorribilità e con la dovuta pendenza verso i lati, aprendo, se del caso, una cunetta o fosso per il rapido deflusso delle acque, provvedendo inoltre a mantenere il fosso e/o la cunetta puliti e spurgati.

ART. 18 Spurgo di fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo delle acque, è fatto obbligo di provvedere all'espurgo di fossi e canali con uso di mezzi adeguati in modo da evitare il formarsi di depositi di materiali vari che impediscano il naturale deflusso delle acque il cui accumulo potrebbe arrecare danno ai fondi e alle colture confinanti.

I fossi delle strade vicinali ed interpoderali devono, a cura e a spese dei frontisti, dei consortisti e dei proprietari limitrofi, essere spurgati almeno una volta all'anno e comunque all'occorrenza.

In caso di trascuratezza, o di inadempienza dei proprietari o conduttori nel termine loro prescritto dal Comune per l'adempimento, ferma restando la violazione accertata, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio ad eseguire detti lavori e le spese verranno addebitate agli inadempienti.

All'occorrenza i fossi e canali devono essere, a cura e spese dei frontisti, allargati e approfonditi in maniera da poter contenere e lasciare liberamente defluire le acque sia piovane o sorgive che in esse riversano.

ART. 19 Distanze per fossi, canali e alberi

Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza uguale alla profondità del fosso o del canale.

Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.

ART. 20 Alberi e siepi lungo la strada

Per gli alberi e le siepi messi a dimora lungo le strade, i proprietari frontisti sono obbligati a tenere regolarmente potate le siepi vive in modo da non restringere la carreggiata e tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

Nel caso il proprietario, o chi per esso, non provveda a quanto previsto, si applicheranno le disposizioni del Codice della strada, ferma restando l'infrazione accertata.

ART. 21 - Aratura dei terreni lungo le strade e lungo i corsi d'acqua

I frontisti confinanti con le strade vicinali non possono arare i loro fondi fino alla strada, ma devono formare tra questa ed il loro fondo una capezzagna di almeno 3 metri, per poter compiere le necessarie manovre con macchine ed attrezzi agricoli senza danneggiare la sede stradale.

L'inosservanza dà facoltà al Comune di eseguire il ripristino della situazione precedente, facendo carico delle spese ai proprietari dei fondi dove il ripristino stesso è stato eseguito.

Fermi restando gli interventi di cui all'art. 6, in corrispondenza dei corsi d'acqua demaniali e comunque delle risorgive, si fa obbligo di mantenere una fascia di rispetto di ml. 3 priva di coltivazione con possibilità di piantumazione come prevista all'art. 20.

CAPITOLO VII - MALATTIE DELLE PIANTE E DEL BESTIAME

ART. 22 - Difesa delle piante - Denuncia obbligatoria

Fermo restando quanto previsto nel regolamento comunale d'igiene in ordine alla protezione della flora spontanea e della fauna locale, si ribadisce l'obbligo per i proprietari, per i conduttori dei fondi agricoli, per i coloni o chiunque altro possieda aree verdi a qualunque destinazione, di denunciare all'Autorità comunale, all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura o all'Osservatorio Fitopatologico Provinciale, la comparsa di insetti, animali nocivi e malattie crittogame o deperimenti, che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro essi i rimedi ed i mezzi di lotta indicati dagli organi competenti mediante appositi manifesti.

ART. 23- Collocamento di esche avvelenate

Chiunque, al fine di proteggere le colture o i prodotti agricoli, collochi esche avvelenate o sparga sostanze velenose che possano arrecare danno alle persone o agli animali domestici, è tenuto a collocare e a mantenere lungo i confini del fondo, per tutto il periodo di efficacia del veleno, tabelle recanti ben visibili la scritta "ATTENZIONE: TERRENO AVVELENATO" oppure "ATTENZIONE: COLTURA TRATTATA CON VELENI" se vengano utilizzati prodotti di 1^a o 2^a classe.

ART. 24 - Misure contro la propagazione della piralide, della processionaria del pino e della flavescenza dorata della vite

Al fine di evitare la propagazione delle larve della piralide del mais, che provoca ingenti danni, gli stocchi, i tutoli e i materiali residui della coltura del mais e del sorgo, devono essere interrati, bruciati oppure sfibrati o trinciati non oltre il 15 aprile di ogni anno.

Per combattere efficacemente la processionaria del pino occorre evitare la messa a dimora di conifere del genere Pinus (in particolare Pinus nigra) ad una altitudine inferiore ai 500 m-s.l.m., nelle zone particolarmente colpite dal parassita.

In presenza di infestazioni i proprietari dovranno intervenire nel seguente modo:

- In inverno asportare e distruggere i nidi. L'operazione va eseguita con la massima cautela e con le adeguate protezioni per evitare ogni contatto con i peli urticanti delle larve. Ogni proprietario dovrà effettuare periodici controlli sulle piante in particolare su quelle che sono state intaccate dalla larva nell'anno precedente.
- A fine estate intervenire con trattamenti alla chioma con un insetticida idoneo, secondo le normative vigenti e con i prodotti e le dosi da questa consigliate.

I trattamenti vanno eseguiti in ore serali e in assenza di vento, avendo cura di bagnare la chioma in maniera uniforme.

I proprietari, in presenza di larve, potranno intervenire anche con trappole a feromoni sessuali per la cattura massale dei maschi adulti. Le trappole dovranno essere installate nella prima metà del mese di giugno, nei punti più soleggiati, fissandole ad un ramo in posizione medio-alta e sul lato sud-ovest della pianta. In ogni giardino e parco dovranno essere installate 6-8 trappole per ettaro distanti

tra loro 40-50 metri. Nei boschi esse dovranno essere collocate ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade di accesso.

Per combattere il diffondersi della flavescenza dorata della vite i viticoltori hanno l'obbligo di provvedere ad effettuare un trattamento della vite, secondo le disposizioni emanate dai competenti organi.

Per i viticoltori aderenti ai programmi di "agricoltura biologica" Reg. CEE 2092/91, I trattamenti dovranno essere eseguiti secondo le disposizioni date dai competenti organi.

ART. 25- Norme relative alla protezione delle piante e dei prodotti

È vietato durante il periodo della fioritura, al fine di salvaguardare la vita delle api e degli altri insetti pronubi, effettuare trattamenti con fitofarmaci alle piante.

L'uso degli anticrittogamici, insetticidi, diserbanti od altri presidi sanitari per la difesa delle piante e dei prodotti agricoli, è regolato dalla normativa statale e regionale in materia.

Chi distribuisce tali prodotti è il solo responsabile di eventuali danni a persone, animali, colture, acque, ecc.. Per l'uso di prodotti con tossicità di 1^a classe e di 2^a classe è obbligatorio avere il tesserino di autorizzazione rilasciato dall'Ispettorato dell'agricoltura.

Inoltre, è severamente vietato scaricare gli eventuali residui o lavare le botti, usate per i trattamenti, in canali, fossi, risorgive od altri analoghi luoghi, poiché i veleni possono arrecare danni alle colture, animali, falde acquifere, flora spontanea.

ART.26 - Raccolta di piante o parti di piante e funghi

La raccolta di piante medicinali, aromatiche e da profumo di cui alla legge 6.1.1931 n.99, comprese nell'elenco approvato a norma del R. D. 26.5.1931 n.772, e successive modifiche, è permessa solo ai raccoglitori muniti della "carta di autorizzazione" rilasciata dall'autorità competente e limitatamente alla qualità e alla quantità delle piante, alle epoche e secondo le modalità specificate nella carta stessa.

La raccolta di alcuni fiori spontanei, di piante o parti di piante per uso gastronomico e di funghi, è regolata dalla normativa regionale vigente.

ART. 27 - Malattie del bestiame. Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali

I proprietari e i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ove ha sede la stalla e al Servizio Veterinario dell'Azienda per i Servizi Sanitari n.7 qualsiasi caso di malattia infettiva diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo.

Sono altresì tenuti a comunicare i casi di morte degli animali allevati anche se apparentemente non causati da malattia.

I proprietari e i possessori degli animali, colpiti da malattia o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati da quelli sani, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) isolare gli animali morti;
- c) non spostare dall'azienda animali in genere ed ogni prodotto animale o altro materiale, che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del Servizio Veterinario.

I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dalle Autorità Sanitarie.

ART. 28 - Igiene nelle stalle, porcilai, pollai e ricoveri di animali in genere

Nelle stalle, porcilai, pollai e ricoveri di animali in genere e nei luoghi di produzione e lavorazione dei prodotti devono essere osservate le normative sanitarie locali, comunitarie e il regolamento d'igiene comunale.

ART. 29 - Vaccinazioni e profilassi animali domestici – Randagismo

I proprietari di cani, gatti ed altri animali domestici, devono uniformarsi alle disposizioni impartite dalle Autorità Sanitarie Locali per quanto riguarda vaccinazioni o trattamenti sanitari preventivi obbligatori di malattie infettive.

In particolare, per i cani, i proprietari debbono provvedere, sempre, alla loro custodia ed uniformarsi alle disposizioni relative all'anagrafe canina.

ART. 30 - Animali di terzi sorpresi nei propri fondi

Chiunque trovi, nei propri fondi, animali appartenenti a terzi, ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve darne immediato avviso al proprietario, se conosciuto, affinché se li riprenda o al Comune che provvede ai sensi di Legge.

Egli ha diritto alla rifusione dei danni eventualmente subiti, da parte del proprietario dell'animale.

ART. 31 - Trasporto di animali

Il trasporto di animali va fatto con mezzi sufficientemente areati e ampi per non arrecare danno o una inutile sofferenza, fatte salve le disposizioni del regolamento di Polizia Veterinaria vigente.

ART. 32 - Maltrattamento di animali

Il maltrattamento degli animali è perseguito in base alle Leggi vigenti.

ART. 33 - Trasporto di letame e liquame

Il trasporto di letame e liquame, quando venga effettuato attraverso strade pubbliche o private (aperte al pubblico) deve avvenire con mezzi di trasporto adatti allo scopo, per evitare cattivi odori e qualsiasi perdita di prodotto lungo il tragitto.

Per lo spargimento del liquame valgono le norme previste dal vigente regolamento d'igiene.

CAPITOLO VIII – SANZIONI

ART.34 - Disposizioni per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale e dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.

Nell'accertamento delle violazioni e nell'applicazione delle sanzioni, se non diversamente previsto nel presente Regolamento, si osserveranno le disposizioni e le procedure stabilite dalla legge 24.11.1981 n. 689 e del D. P. R. 22.07.1982 n. 571.

ART. 35 - Contestazione e notificazione

Le violazioni, al presente Regolamento, quando è possibile, devono essere contestate immediatamente sia al trasgressore sia alla persona che sia obbligata in solido.

Nel caso in cui non sia avvenuta la contestazione immediata gli estremi della violazione debbono notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di 90 gg e a quelli residenti all'estero entro il termine di 360 gg.

ART. 36 - Pagamento in misura ridotta

Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento comunale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria che va € 25,00 a € 500,00.

ART.37 - Rapporto e procedimento ingiuntivo

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il Comando accertatore presenta il rapporto al Sindaco, con la prova delle eseguite contestazioni e notificazioni.

Entro il termine di 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Sindaco, scritti difensivi, documenti e possono chiedere di essere sentiti dallo stesso Sindaco.

Il Sindaco, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, esamina i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, nonché le controdeduzioni dell'ufficio accertatore.

Il Sindaco, se ritiene fondato l'accertamento, dispone affinché venga emessa l'ordinanza di ingiunzione di pagamento della somma dovuta per la violazione, nelle modalità prescritte dalla legge.

In caso di accettazione del ricorso, il Sindaco dispone affinché l'ufficio emetta ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

ART.38 - Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione di opere abusive

In aggiunta alla sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi o di rimozione delle opere abusive nel caso di danneggiamento di opere o occupazione di spazi abusivi.

L'Agente accertatore ne fa menzioni nel verbale di accertamento che così redatto costituisce titolo per l'applicazione della sanzione e per l'eventuale risarcimento del danno.

ART. 39 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente Regolamento entrerà in vigore secondo le disposizioni statutarie.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga il precedente regolamento di polizia rurale nonché ogni altra norma regolamentare in contrasto con esso.